



# CLUB ALPINO ITALIANO

Sezione di Cremona

## COMMISSIONE SEZIONALE ESCURSIONISMO

### Regolamento Gite Sociali

#### Art. 1 - Finalità delle gite sociali

La Commissione Sezionale Escursionismo (CSE) organizza gite sociali con l'intento di promuovere la frequentazione della montagna, approfondirne gli aspetti culturali e naturalistici, sensibilizzare al rispetto dell'ambiente e divulgare le elementari norme di sicurezza in montagna.

#### Art. 2 - Calendario gite sociali

- 1 Annualmente la CSE predispone un calendario di gite sociali selezionando le proposte presentate dai soci.
- 2 Pur nel rispetto di quanto programmato, la CSE si riserva la facoltà di modificare tale calendario, nel caso di gite sociali che non possano essere svolte per ragioni organizzative o di sicurezza. La CSE si impegna a comunicare eventuali variazioni mediante appositi avvisi esposti in sede.

#### Art. 3 - Presentazione delle gite sociali

- 1 Per ciascuna gita sociale viene organizzata una serata di presentazione, nella quale il capogita e gli accompagnatori illustrano il percorso proposto (eventualmente con l'ausilio di diapositive) e le sue difficoltà.
- 2 La CSE si incarica di preparare un volantino contenente tutte le informazioni relative alla gita proposta e di renderlo disponibile in sede.

#### Art. 4 - Partecipazione alle gite sociali

- 1 Le gite sociali proposte dalla CSE sono rivolte a tutti i soci del CAI e, a scopo promozionale, aperte anche ai non-soci. Le iscrizioni dei non-soci sono consentite solo nella settimana immediatamente antecedente l'effettuazione della gita.
- 2 La partecipazione alle gite sociali comporta la conoscenza integrale e l'accettazione incondizionata del programma proposto e l'impegno al rispetto del presente Regolamento. Il capogita provvede all'atto dell'iscrizione dei soci e dei non-soci alla consegna di copia del presente Regolamento ritirando contestualmente apposita firma.
- 3 La partecipazione alle gite sociali è condizionata alla regolare iscrizione, salvo particolari casi in cui può essere accettata direttamente dal capogita prima della partenza. Rimane comunque facoltà del capogita accettare o meno la partecipazione di coloro che si presentassero alla partenza senza essersi regolarmente iscritti.

#### Art. 5 - Modalità di iscrizione alla gita sociale

- 1 L'iscrizione a ciascuna gita sociale viene raccolta direttamente dal capogita o dagli accompagnatori incaricati, durante gli orari di apertura della sede sociale ed entro i termini stabiliti.
- 2 Vanno indicati nome, cognome, appartenenza o meno al CAI, eventuale disponibilità all'uso della propria autovettura e, facoltativamente, il proprio numero telefonico. Per i non soci, per necessità assicurative, deve essere indicata anche la data di nascita.
- 3 Non sono ammesse, in alcun caso, iscrizioni telefoniche.
- 4 L'iscrizione di minorenni di età inferiore ai 14 anni è consentita solo se è iscritto alla gita almeno un genitore o chi ne fa le veci.
- 5 L'iscrizione di minorenni di età superiore ai 14 anni non accompagnati è consentita solo se viene consegnata in segreteria l'autorizzazione scritta e controfirmata da un genitore o di chi ne fa le veci.

#### Art. 6 - Termini di iscrizione alla gita sociale

La data di apertura e chiusura delle iscrizioni a ciascuna gita sociale viene decisa dal capogita e riportata sul volantino di presentazione della gita stessa. Salvo differente comunicazione, le iscrizioni si aprono normalmente due o tre settimane prima della gita e si chiudono entro e non oltre i seguenti termini:

- il Venerdì precedente alla gita, nel caso si tratti di gite di un solo giorno, da effettuarsi con autovetture private;
- il Giovedì precedente alla gita, nel caso si tratti di gite di più giorni o di gite di un solo giorno da effettuarsi in pullman.

#### Art. 7 - Quota di partecipazione alla gita sociale

- 1 La quota di partecipazione a ciascuna gita sociale viene stabilita di volta in volta ed è composta da una quota di iscrizione, da una eventuale quota di pernottamento e da una eventuale quota di viaggio.
- 2 La quota di iscrizione viene proposta annualmente dalla CSE e comprende la copertura delle spese di organizzazione; per i non soci comprende la copertura assicurativa infortuni e soccorso alpino.
- 3 La quota di pernottamento viene richiesta agli iscritti come caparra, qualora la CSE debba sostenere spese di prenotazione dei posti in rifugio.
- 4 La quota di viaggio viene richiesta agli iscritti per compensare le spese sostenute dalla CSE in caso di gite che prevedano trasferimenti in pullman o con altri mezzi non privati.
- 5 Il versamento della quota di partecipazione deve essere effettuato al momento dell'iscrizione. L'importo totale da versare è indicato sul volantino di presentazione della gita.
- 6 I minorenni sono esentati dal pagamento della quota di iscrizione.

#### Art. 8 - Copertura assicurativa

Con l'iscrizione al C.A.I. o con il regolare rinnovo del bollino sezionale entro il 31 marzo di ogni anno, si attiva automaticamente la copertura assicurativa infortuni per tutte le attività sociali. La copertura assicurativa infortuni per i soci che non hanno rinnovato entro il 31 marzo e per i non soci è compresa nella quota di iscrizione alla gita.

#### Art. 9 - Numerosità degli iscritti alla gita sociale

- 1 Il capogita fissa, sulla base delle proprie valutazioni ed in funzione degli accompagnatori disponibili, il numero massimo di iscritti che possono partecipare alla gita sociale da lui condotta.
- 2 Nel caso di gite sociali che prevedano il trasferimento in pullman, tale numero massimo coincide con quello dei posti su di esso disponibili. Qualora non fosse raggiunto il numero di iscritti ritenuto necessario alla copertura delle spese di noleggio, il capogita ha la facoltà di annullare la gita oppure di effettuarla ugualmente, utilizzando però i mezzi privati dei partecipanti.
- 3 Al raggiungimento del numero massimo di iscritti, viene aperta una lista d'attesa in cui sono inseriti i nominativi di coloro che possono subentrare nella partecipazione alla gita ad eventuali rinunciatari.

#### Art. 10 - Conferma o Rinuncia

- 1 Ciascun iscritto è tenuto, entro il giorno precedente la data di prevista partenza, a chiedere conferma della regolare effettuazione della gita, dell'orario e del luogo di ritrovo prestabiliti. Nessun rimborso è dovuto in caso di mancata partecipazione alla gita a seguito di variazioni apportate al programma originario.
- 2 In caso di rinuncia a prendere parte alla gita, ciascun iscritto è tenuto a darne comunicazione al capogita, affinché questi possa eventualmente provvedere alla sua sostituzione. La quota di partecipazione versata viene restituita al rinunciataro, solo se un nuovo iscritto subentra in sua sostituzione, entro e non oltre 30 giorni.
- 3 Ciascun iscritto ha diritto di rinunciare a partecipare alla gita ed ottenere il rimborso della quota di partecipazione versata nel caso in cui vengano apportate dal capogita sostanziali modifiche al programma originariamente proposto, quali cambiamenti di destinazione o itinerario, della data di partenza o di rientro, del mezzo di trasporto.

#### Art. 11 - Ritrovo e Orario di partenza

- 1 Il ritrovo per la partenza avviene, con qualsiasi tempo, nel luogo e all'orario indicati sul volantino di presentazione della gita, salvo diversa comunicazione agli iscritti o differenti accordi presi personalmente col capogita all'atto dell'iscrizione.
- 2 Prima della partenza, il capogita o un accompagnatore incaricato registra i presenti ed eventualmente assegna i posti sulle autovetture private o sul pullman.
- 3 La partenza, specie nel caso di gite che prevedano il trasferimento in pullman, avviene all'orario prestabilito, anche qualora vi fossero degli assenti. Ai ritardatari che non dovessero prendere parte alla gita, non spetta alcun rimborso della quota di partecipazione versata.

#### Art. 12 - Inizio/fine gita - Trasferimenti

- 1 Ciascuna gita sociale inizia nel momento in cui, giunti sul luogo della partenza a piedi, ci si incammina verso la meta in programma e termina quando si giunge al punto di arrivo a piedi.
- 2 Qualora il trasferimento da Cremona avvenga con autovetture private, gli equipaggi sono tenuti a suddividersi le spese di viaggio.

#### Art. 13 - Modifiche al programma della gita

- 1 Il capogita, sentito il parere degli accompagnatori, può, a suo insindacabile giudizio, modificare in qualunque momento, in toto o in parte, il programma o l'itinerario proposto, dandone tempestiva comunicazione agli interessati.
- 2 Se, al ritrovo per la partenza, il capogita ritiene che non ci siano le condizioni di sicurezza per effettuare la gita, questa viene annullata e ai soli presenti spetta la restituzione della quota di partecipazione versata. Gli assenti non hanno diritto ad alcun rimborso.

#### Art. 14 - Responsabilità dei partecipanti

Ogni partecipante, iscrivendosi alla gita, prende atto delle difficoltà che essa comporta e le commisura alle proprie capacità.

#### Art. 15 - Obblighi dei partecipanti

- 1 Ciascun partecipante, nel rispetto del presente Regolamento, ha l'obbligo di attenersi sempre alle disposizioni del capogita e di adeguarsi alle sue decisioni, anche quando non le condivida. Qualora, durante la gita sociale, si verificano fatti o circostanze non contemplati nel presente Regolamento, fanno testo le decisioni prese dal capogita.
- 2 Ciascun partecipante deve usare la massima prudenza specialmente sui percorsi esposti e pericolosi, evitando di compiere gesti o azioni che possano mettere a rischio l'incolumità propria e altrui.
- 3 Ciascun partecipante, pena l'esclusione dalla gita, è tenuto ad avere con sé l'equipaggiamento e l'attrezzatura indicati sul volantino di presentazione della gita e a controllarne l'efficienza prima della partenza.
- 4 Per il pernottamento in rifugio è fatto obbligo a ciascun partecipante di utilizzare il proprio sacco lenzuolo e di rispettare gli orari di silenzio.

#### Art. 16 - Comportamento durante la gita sociale

- 1 Durante la gita, ciascun partecipante deve tenere un comportamento disciplinato, ispirato al rispetto reciproco e alla buona educazione, tale comunque da non arrecare disturbo o molestia ad alcuno.
- 2 Ciascun partecipante è tenuto a non danneggiare o cogliere fiori e piante, specie se protette, e a non disturbare gli animali selvatici, osservandoli o fotografandoli a debita distanza.
- 3 Ciascun partecipante è tenuto a riportare sempre a valle i propri rifiuti.

#### Art. 17 - Collaborazione col capogita

- 1 Ad ogni partecipante si chiede di collaborare con il capogita e con gli altri componenti della comitiva, al fine di assicurare la buona riuscita della gita e di garantire a tutti la massima sicurezza.
- 2 Ognuno deve contribuire a mantenere compatta l'andatura del gruppo, evitando di effettuare deviazioni o soste non incluse nel programma, se non espressamente autorizzate, o di allontanarsi eccessivamente dal resto della comitiva senza il benestare del capogita o degli accompagnatori.

#### Art. 18 - Esclusione dalla gita

- 1 Il capogita ha la facoltà di escludere dalla gita coloro che:
  - non si attengano scrupolosamente alle sue disposizioni o si rifiutino di adeguarsi alle sue decisioni;
  - mettano a repentaglio la sicurezza di sé o degli altri compiendo gesti avventati ed irresponsabili;
  - alla partenza o nel corso della gita, si rivelino sprovvisti dell'equipaggiamento o della attrezzatura necessaria a percorrere l'itinerario programmato o parte di esso in condizioni di sicurezza;
  - si mostrino privi di un allenamento idoneo ad affrontare il percorso proposto;
  - non facciano uso del sacco lenzuolo per il pernottamento in rifugio;
  - tengano un comportamento indisciplinato e maleducato o irrispettoso degli altri e dell'ambiente naturale;
  - decidano, davanti a testimoni, di abbandonare volontariamente il gruppo per seguire un percorso diverso da quello stabilito dal capogita.
- 2 L'esclusione dalla gita comporta la perdita della copertura assicurativa e non dà diritto ad alcuna forma di risarcimento. Il capogita viene a tutti gli effetti sollevato da qualsiasi responsabilità.

#### Art. 19 - Provvedimenti disciplinari

- 1 La CSE, esaminato il rapporto del capogita, ha la facoltà di vietare la partecipazione alle gite sociali a coloro che siano stati esclusi da una gita nel corso della stessa o che non abbiano rispettato le norme del presente Regolamento.
- 2 È compito del Consiglio Direttivo della Sezione deliberare su eventuali reclami contro i provvedimenti di cui sopra.

*Il presente regolamento è in vigore dal 14 gennaio 2009.*